SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 134° — Numero 187

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 11 agosto 1993** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'interno

Ministero del tesoro

Ministero dell'agricoltura e delle foreste

Ministero della pubblica istruzione

Ministero dell'ambiente

Ministero delle finanze

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

Ministero della sanità

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

Comitato interministeriale per la programmazione economica

CIRCOLARI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

Ministero dei lavori pubblici

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 luglio 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Breda di Piave.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Breda di Piave (Treviso), a causa delle dimissioni presentate da dieci consiglieri su venti assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Breda di Piave (Treviso) è sciolto.

Art. 2.

La rag. Franca Bisegna è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 20 luglio 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Breda di Piave (Treviso) — al quale la legge assegna venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da dieci consiglieri, in data 23 aprile 1993.

Il prefetto di Treviso, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1989/13/12/Gab. del 24 aprile 1993, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto ente, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Breda di Piave (Treviso) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della rag. Franca Bisegna.

Roma, 19 luglio 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

93A4472

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 luglio 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di La Spezia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di La Spezia, a seguito delle dimissioni del sindaco, che anno comportato la decadenza dell'intera giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di La Spezia è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Vittorio Norelli è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di La Spezia si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco in data 26 marzo 1993, che anno comportato la decadenza dell'intera giunta.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente; infatti le sedute del 3, 8 e 23 aprile, del 3, 10, 14, 21, 24 e 25 maggio 1993 risultavano infruttuose.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di La Spezia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 743/Gab. del 3 giugno 1993, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di La Spezia ed alla nomina del commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Vittorio Norelli.

Roma, 27 luglio 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

93A4473

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 luglio 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di San Cesario di Lecce.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di San Cesario di Lecce (Lecce), a seguito delle dimissioni presentate da quattro assessori, che anno comportato la decadenza dell'intera giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Cesario di Lecce (Lecce) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Romolo Gusella è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di San Casario di Lecce (Lecce) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da quattro assessori, in data 23 febbraio 1993, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente; infatti le sedute del 2 e 17 marzo, del 16 e 24 aprile 1993 risultavano infruttuose.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Lecce ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, del quale ha disposto, nelle more, con provvedimento n. 436/13.1/Gab. del 26 aprile 1993, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che, nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Cesario di Lecce (Lecce) ed alla nomina del commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Romolo Gusella.

Roma, 27 luglio 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

93A4474

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 luglio 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di San Michele Salentino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di San Michele Salentino (Brindisi), a causa delle dimissioni presentate da dieci consiglieri su venti assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Michele Salentino (Brindisi) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Alessandro Ghezzani è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di San Michele Salentino (Brindisi) — al quale la legge assegna venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da dieci consiglieri, in data 19 maggio 1993.

Il prefetto di Brindisi, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1376/13/Gab. del 7 giugno 1993, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto ente, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Michele Salentino (Brindisi) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Alessandro Ghezzani.

Roma, 27 luglio 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

93A4475

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 luglio 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Isola del Liri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Isola del Liri (Frosinone), a seguito delle dimissioni di quattro assessori, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Isola del Liri (Frosinone) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Anna Infante è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Isola del Liri (Frosinone) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da quattro assessori, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente; infatti, le sedute del 18 e 24 maggio e del 1° giugno 1993 risultavano infruttuose.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Frosinone ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, del quale ha disposto, nelle more, con provvedimento n. 13.13.43/2143/Gab. del 7 giugno 1993, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Isola del Liri (Frosinone) ed alla nomina del commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Anna Infante.

Roma, 27 luglio 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

93A4476

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 luglio 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Villasor.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Villasor (Cagliari), a causa delle dimissioni presentate da dieci consiglieri su venti assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma, 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Villasor (Cagliari) e sciolto

Art. 2.

La dott.ssa Paola Dessì è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Villasor (Cagliari) — al quale la legge assegna venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da dieci consiglieri, in data 31 maggio 1993.

Il prefetto di Cagliari, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2201/1° Sett. del 1° giugno 1993, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto ente, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Villasor (Cagliari) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Paola Dessì.

Roma, 27 luglio 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

93A4477

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 luglio 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Ortonovo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Ortonovo (La Spezia), a causa delle dimissioni presentate da dieci consiglieri su venti assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Ortonovo (La Spezia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giuseppe Larosa è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Ortonovo (La Spezia) — al quale la legge assegna venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da dieci consiglieri, in data 20 maggio 1993.

Il prefetto di La Spezia, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 714/Gab. del 26 maggio 1993, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto ente, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Ortonovo (La Spezia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Giuseppe Larosa.

Roma, 27 luglio 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

93A4478

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 luglio 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Tursi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Tursi (Matera), a causa delle dimissioni presentate da dieci consiglieri su venti assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma, 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Tursi (Matera) è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Francesco Laganà è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Tursi (Matera) — al quale la legge assegna venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da dieci consiglieri in tempi diversi.

Il prefetto di Matera, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2222/13.1/Gab. del 7 giugno 1993, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto ente, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Tursi (Matera) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del rag. Francesco Laganà.

Roma, 27 luglio 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

93A4479

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 luglio 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Valera Fratta.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Valera Fratta (Milano), a causa delle dimissioni presentate da nove consiglieri su quindici assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma, 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Valera Fratta (Milano) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Daniela Faedi è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Valera Fratta (Milano) — al quale la legge assegna quindici membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove consiglieri in tempi diversi.

Il prefetto di Milano, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 13.4 09322429 Gab del 18 giugno 1993, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto ente, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di di Valera Fratta (Milano) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Daniele Faedi.

Roma, 27 luglio 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

93A4480

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 luglio 1993

Scioglimento del consiglio comunale di Corchiano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Corchiano (Viterbo), a causa delle dimissioni presentate da otto consiglieri dei quattordici attualmente in carica, su quindici assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma, 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Corchiano (Viterbo) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Nicoletta Ambrosini è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Corchiano (Viterbo) — al quale la legge assegna quindici membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da otto consiglieri in data 24 maggio 1993, su quattordici attualmente in carica.

Il prefetto di Viterbo, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2100/13/1/Gab del 25 maggio 1993, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto ente, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di di Corchiano (Viterbo) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Nicoletta Ambrosini.

Roma, 27 luglio 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

93A4481

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 luglio 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Gottolengo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Gottolengo (Brescia), a causa delle dimissioni presentate da dieci consiglieri su quindici assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma, 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Gottolengo (Brescia) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Anna Maria Olivieri è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco

Dato a Roma, addì 29 luglio 1993

SCALFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Gottolengo (Brescia) — al quale la legge assegna quindici membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da dieci consiglieri in tempi diversi

Il prefetto di Brescia, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n 1752 13 1 Gab del 10 giugno 1993, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto ente, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S V Ill ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Gottolengo (Brescia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott ssa Anna Maria Olivieri

Roma, 27 luglio 1993

Il Ministro dell'interno MANCINO

93A4482

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 luglio 1993

Sostituzione del commissario straordinario del comune di Otranto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 20 aprile 1993, con il quale è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Otranto (Lecce) e la nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona del dott. Renato Cupri;

Considerato che gravi motivi di famiglia non consentono al predetto funzionario di proseguire nell'incarico e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione,

Sulla proposta del Ministro dell'interno,

Decreta

Il dott. Nicola Russo è nominato commissario straordinario al comune di Otranto (Lecce), in sostituzione del dott. Renato Cupri, con gli stessi poteri conferiti a quest'ultimo.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

93A4483

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 agosto 1993.

Criteri e modalità per il riconoscimento alle associazioni di promozione sociale del contributo previsto dalla legge 10 febbraio 1992, n. 67.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ed in particolare l'art. 12 che prevede la predeterminazione dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi, sovvenzioni e sussidi finanziari;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 67, che ha autorizzato la spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993, 1994, per la concessione di contributi a favore delle associazioni di promozione sociale di cui all'art. 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, come modificato dalla legge di conversione 18 marzo 1993, n. 67, con il quale viene estesa la concessione di contributi anche alle associazioni di promozione sociale di cui all'art. 1, lettera *b)*, della legge 19 novembre 1987, n. 476, e disposto l'aumento da lire 5 miliardi a lire 10 miliardi, per il solo anno 1993, del contributo già previsto dalla prefata legge n. 67 del 1992;

Visto il proprio decreto in data 4 marzo 1993 con il quale si è dato luogo all'assegnazione agli aventi diritto ai sensi dell'art. 1, lettera *a)*, della legge n. 476 del 1987 della quota del 65 per cento dello stanziamento concernente l'anno 1992;

Considerato che occorre provvedere alla ripartizione e assegnazione della quota dei fondi stanziati a favore delle associazioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b)*, della legge n. 476 del 1987 per la parte prevista dall'art. 4, comma 3, lettere *a)*, *b)* e *c)*, della legge stessa;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'ammissibilità delle associazioni al contributo in relazione ai requisiti previsti dall'art. 2 della legge n. 476 in premessa deve tenersi conto:

del requisito di cui alla lettera *a)* dell'art. 2, rilevato da specifica attestazione rilasciata dal legale rappresentante dell'ente;

del requisito di cui alla lettera *b)* dell'art. 2, rilevato dal verbale di elezione degli organi di amministrazione in carica nell'ultimo triennio.

Possono essere ammesse al contributo anche associazioni che, pur avendo sede unica o sedi in meno di dieci regioni, dimostrino con idonea documentazione di aver svolto attività di promozione sociale sull'intero territorio nazionale o almeno in dieci diverse regioni da non meno di tre anni.

Art. 2.

Ai fini della ripartizione delle disponibilità di lire 1.750 milioni per il 1992, di lire 4.250 milioni per l'anno 1993 e di lire 1.750 milioni per il 1994, da assegnare alla associazione di promozione sociale ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettere *a)*, *b)* e *c)*, si provvede sulla base dei seguenti criteri e modalità:

1) una quota pari al 20 per cento della disponibilità per ciascun anno è ripartita in eguale misura soltanto tra le associazioni che dimostrino di avere almeno dieci sedi localizzate in regioni diverse e operanti da oltre tre anni;

2) una quota pari al 20 per cento della disponibilità per ciascun anno è ripartita in proporzione al numero degli associati, corrispondente al numero dei soci paganti, rilevati sulla base di attestazione del presidente del sodalizio e comprovati da corrispondenti entrate alla voce «quote associative» del conto consuntivo dell'anno precedente a quello cui si riferisce il contributo, nonché al numero dei soggetti partecipanti o fruitori dell'attività svolta, da rilevare con attestazione del presidente del sodalizio stesso, che deve trovare riscontro in specifiche voci di spesa finalizzate o comunque in idonea documentazione contabile;

3) una quota pari a 60 per cento della disponibilità annua è ripartita in favore delle associazioni in proporzione alle spese correnti erogate da ciascuna di esse nell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il contributo, limitatamente alla quota direttamente connessa con il concreto svolgimento di attività di promozione sociale; tali spese sono desunte dalle specifiche voci del relativo conto consuntivo e devono trovare riscontro nella relazione sull'attività svolta da ciascuna associazione.

Sono escluse dal computo tutte quelle spese che risultino erogate dalle associazioni in corrispondenza di contribuzioni finalizzate.

Roma, 3 agosto 1993

p. *Il Presidente:* MACCANICO

93A4483

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 27 luglio 1993.

Rimozione di un amministratore dalla carica di consigliere della provincia di Roma.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto che il sig. Gian Roberto Lovari è stato eletto consigliere della provincia di Roma nelle consultazioni elettorali del 6 maggio 1990;

Visto che il predetto amministratore è stato raggiunto da ordinanza di arresti domiciliari in quanto ritenuto responsabile del reato di corruzione aggravata in concorso;

Considerato che la permanenza nella carica sopracitata del sig. Gian Roberto Lovari è incompatibile con la funzione rappresentativa della comunità locale, in quanto rischia di compromettere la regolarità, la trasparenza e la legalità dell'azione amministrativa della provincia di Roma, ingenerando allarme nella popolazione, con pericolo di grave turbativa dell'ordine pubblico;

Constatato che detta posizione processuale penale si pone in particolare contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo consigliere è preposto e con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio della carica elettiva ricoperta;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo alla rimozione del sig. Gian Roberto Lovari dalla carica di consigliere provinciale;

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il sig. Gian Roberto Lovari è rimosso dalla carica di consigliere della provincia di Roma.

Roma, 27 luglio 1993

Il Ministro: MANCINO

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Il sig. Gian Roberto Lovari è stato eletto consigliere della provincia di Roma nelle consultazioni amministrative del 6 maggio 1990.

Il predetto amministratore, in data 3 giugno 1993, è stato raggiunto da ordinanza di arresti domiciliari emessa dal g.i.p. del tribunale di Roma, in quanto ritenuto responsabile del reato di corruzione aggravata in concorso.

Il comportamento del sopracitato amministratore e la sua attuale posizione processuale appaiono in contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo è preposto e, certo, sono incompatibili con le esigenze di decoro, di dignità e prestigio della carica di consigliere provinciale.

La permanenza, inoltre, del sig. Gian Roberto Lovari nella carica sopracitata rischia di compromettere la legalità e la trasparenza dell'azione amministrativa della provincia, con possibile pericolo di grave turbativa dell'ordine pubblico.

Il prefetto di Roma, accertato il configurarsi dell'ipotesi prevista dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha formulato proposta per l'adozione del provvedimento di rimozione del predetto amministratore dalla carica di consigliere della provincia di Roma e, nelle more, con provvedimento n. 7610/Gab. del 25 giugno 1993, ritenuti sussistenti motivi di grave ed urgente necessità, ne ha disposto la sospensione dalla carica suddetta.

Tutto ciò premesso, si ritiene che sussistano le condizioni per addivenire alla rimozione del sig. Gian Roberto Lovari dalla carica sopracitata, ricorrendo la fattispecie dei gravi motivi di ordine pubblico disciplinata dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione del suddetto amministratore dalla carica di consigliere della provincia di Roma.

Roma, 27 luglio 1993

Il direttore generale dell'amministrazione civile
SORGE

93A4486

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 6 agosto 1993.

Rideterminazione del tasso d'interesse da corrispondere sulle somme versate nelle contabilità speciali fruttifere ai sensi della legge 29 ottobre 1984, n. 720, riguardante l'istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720, riguardante l'istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici, che all'art. 1 prevede che con decreto del Ministro del tesoro viene fissato il tasso di interesse da corrispondere sulle somme versate nelle contabilità speciali fruttifere in una misura compresa tra il valore dell'interesse corrisposto per i depositi sui libretti postali di risparmio e quello previsto per i buoni ordinari del Tesoro a scadenza trimestrale;

Visto il decreto ministeriale del 30 maggio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 4 giugno 1986 che ha fissato nella misura dell'8,50% lordo il tasso di interesse da corrispondere sulle predette contabilità speciali fruttifere;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,

Ritenuta le necessità si procedere all'adeguamento del tasso di interesse sulle contabilità speciali di cui sopra, in relazione alla discesa del valore dell'interesse sui buoni ordinari del Tesoro trimestrali,

Decreta

Articolo unico

Il tasso di interesse annuo posticipato da corripondere, ai sensi dell'art. 1. terzo comma, della legge n. 720/84, sulle somme depositate nelle contabilità speciali fruttifere relative alle entrate proprie degli enti ed organismi pubblici, è stabilito nella misura dell'8% lordo, con decorrenza dal 1° settembre 1993.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 6 agosto 1993

Il direttore generale: DRAGHI

93A4488

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 3 agosto 1993

Deroga fitosanitaria per l'importazione di legname di Thuja dagli U.S.A.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504,

Vista la direttiva CEE del Consiglio n 77/93/CEE, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 7 dell'11 gennaio 1993;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 57 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 30 giugno 1993 concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Vista la decisione del Consiglio n. 93/359/CEE del 28 maggio 1993 che autorizza gli Stati membri a derogare talune norme della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di Thuja L. originario degli Stati Uniti d'America;

Considerato che l'applicazione delle misure fitosanitarie fissate dal presente decreto farebbe escludere i rischi fitosanitari per l'introduzione in Italia degli organismi nocivi da quarantena;

Decreta:

Art. 1.

In deroga a quanto previsto dal decreto ministeriale 18 giugno 1993 il legname di Thuja, originario degli Stati Uniti, può essere introdotto nel territorio della Repubblica italiana sino al 30 settembre 1993.

Art. 2.

Il legname di Thuja, di cui all'articolo 1 del presente decreto, può essere introdotto nel territorio nazionale, qualora siano rispettati i seguenti requisiti:

a) la sussistenza dei requisiti di cui all'allegato IV, parte *A*, sezione I, punto 1.4 della direttiva 77/93/CEE è stata verificata da selezionatori addestrati, qualificati, e appositamente autorizzati secondo un programma approvato e controllato dall'«Animal and Plant Health Inspection Service, UD Department of Agriculture»;

b) i controlli sulla sussistenza dei requisiti di cui alla lettera *a)* sono stati eseguiti nelle segherie da ispettori dell'industria o loro agenti, qualificati e appositamente autorizzati dall'ufficio menzionato alla lettera *a*); il sistema di controllo deve altresì prevedere che ispettori di detto ufficio procedano ad ispezioni saltuarie prima della spedizione dei prodotti;

c) il legname deve essere scortato da un «certificato di scortecciatura e di controllo delle perforazioni» che sia normalizzato secondo il programma di cui alla lettera *a).* che sia conforme al modello che figura in allegato al presente decreto, che sia rilasciato da persona autorizzata, per conto di segherie autorizzate a partecipare a detto programma dall'ufficio di cui alla lettera *a)* e che sia compilato secondo le istruzioni impartite nell'ambito del medesimo programma.

Art. 3.

I servizi fitosanitari regionali comunicheranno al Ministero dell'agricoltura e delle foreste i dati relativi alle partite di legname importate in virtù del presente decreto e a quelle intercettate perché non conformi ai requisiti di cui al presente decreto.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 1993

Il Ministro: DIANA

ALLEGATO

ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO

CERTIFICATE OF DEBARKING AND GRUB HOLE CONTROL

Issued in the U.S.A.

CERTIFICATE NUMBER
BILL OF LADING NUMBER

NAME AND ADDRESS OF SUPPLYING MILL	NAME AND ADDRESS OF CONSIGNEE *(Optional)*

DESCRIPTION OF CONSIGNMENT	VOLUME
INDICATE SPECIES GRADE MARKS, OR OTHER IDENTIFYING MARKS ALSO INDICATE NUMBER OF PACKAGES AND BOARD FEET/CUBIC METERS BY LOT *(Lot number and volume are required)*	

The lumber in this shipment has been examined by a mill inspector or other authorized person and found to have been stripped of its bark and to be free of grub holes and to the best of his/her knowledge and belief to be in conformance with the import requirements of the receiving country

This document is issued under a programme officially approved by the Animal and Plant Health Inspection Service U S Department of Agriculture The products covered by this document are subject to preshipment inspection by that Agency No liability shall be attached to the U S Department of Agriculture or to any officer or representative of the Department with respect to this certificate

AUTHORIZED PERSON RESPONSIBLE FOR CERTIFICATION

NAME *(Print)*	SIGNATURE	TITLE	DATE

AGENCY VALIDATION

AUTHORIZED SIGNATURE	TITLE	DATE

93A4491

DECRETO 3 agosto 1993.

Deroga fitosanitaria per l'importazione di legname di conifere ad eccezione di Thuja L., Pinus L. e miscugli contenenti Pinus L. dal Canada.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Vista la direttiva CEE del Consiglio n. 77/93/CEE, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 7 dell'11 gennaio 1993;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 57 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 30 giugno 1993 concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Vista la decisione del Consiglio n. 93/358/CEE del 26 maggio 1993 che autorizza gli Stati membri a derogare a determinate disposizioni della direttiva n. 77/93/CEE per quanto riguarda il legname di conifere (Coniferales), ad eccezione di Thuja L., Pinus L., e miscugli contenenti Pinus L. originario del Canada;

Considerato che l'applicazione delle misure fitosanitarie fissate dal presente decreto farebbe escludere i rischi fitosanitari per l'introduzione in Italia degli organismi nocivi da quarantena;

Decreta.

Art. 1

In deroga a quanto previsto dal decreto ministeriale 18 giugno 1993 l'importazione del legname di conifere (Coniferales), ad eccezione di Thuja L., Pinus L. e miscugli contenenti Pinus L., originario del Canada, potrà essere concessa solo a quelle partite spedite entro il 10 luglio 1993

Dette partite di legname dovranno raggiungere i punti di entrata previsti dal decreto ministeriale 18 giugno 1993 sopracitato entro il 15 agosto 1993

Art. 2.

Il legname di conifere, di cui all'art. 1 del presente decreto, può essere introdotto nel territorio nazionale, qualora siano rispettati i seguenti requisiti:

a) il legname deve essere completamente privato della corteccia mediante scortecciatura, refilatura, selezione e controllo dei segati e deve essere immune da perforazioni dovute a gallerie scavate da insetti perforatori del genere Monochamus, le quali superino tre millimetri di diametro.

Per corteccia si deve intendere la parte esterna del legno in cui possono trovarsi insediati insetti vivi e altri organismi nocivi in qualsiasi fase di sviluppo, ad esclusione tuttavia:

della corteccia interna (libro);

della sottocorteccia, in particolare attorno ai nodi;

della corteccia o delle tasche di resina definite nella normativa nazionale per il legname segato di dimensioni commerciali;

b) i selezionatori addestrati, qualificati ed appositamente autorizzati nel quadro di un programma approvato dalla divisione difesa delle piante del Ministero dell'agricoltura del Canada devono verificare l'esistenza dei requisiti di cui alla lettera *a)*;

c) gli ispettori dell'industria o loro agenti qualificati ed appositamente autorizzati dalla sopra menzionata divisione difesa delle piante del Canada devono eseguire nelle segherie i controlli per la verifica dell'esistenza dei requisiti di cui alla lettera *a)*.

Il sistema di controllo deve, altresì, prevedere che gli ispettori della divisione di cui sopra procedano ad ispezioni saltuarie prima della spedizione;

d) il legname deve essere accompagnato da un «certificato di scortecciatura e di controllo delle perforazioni» che sia normalizzato secondo il programma di cui alla lettera *b)*, che sia conforme al modello allegato al presente decreto, che sia rilasciato da una persona autorizzata per conto delle segherie o da spedizionieri autorizzati a partecipare a detto programma dalla divisione della protezione dei vegetali del Ministero dell'agricolturadel Canada e che sia compilato secondo le istruzioni impartite nel quadro di detto programma.

Art. 3.

I servizi fitosanitari regionali comunicheranno al Ministero dell'agricoltura e delle foreste i dati relativi alle partite di legname importate in virtù del presente decreto e a quelle intercettate perché non conformi ai requisiti di cui alle lettere *a)* e *d)* dell'art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 3 agosto 1993

Il Ministro: DIANA

ALLEGATO

ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO

CERTIFICATE OF DEBARKING AND GRUB HOLE CONTROL

CERTIFICAT D'ÉCORÇAGE DU BOIS ET DE CONTRÔLE DES TROUS DE VERS

Exporter (Name and address) Exportateur (nom et adresse)	Import entry reference Reference d entree aux douanes	Certificate No / N de certifica
		Date (of / d inspection/certification)
	Buyer Contract No N du contrat de l acheteur	Lot No / N du lot
Consignee (Name and address) Destinataire (nom et adresse)	Mill (Name and address) Scierie (nom et adresse)	Mill No (agency logo / no) N de scierie (logo de l organisme / n)

Ship name / Nom du navire		Country of origin / Pays d origine CANADA	Country of destination / Pays destinataire
Point of loading / Lieu de chargement	Port of exit / Port de depart		Port of destination / Port destinataire

Description of consignment / Description du chargement

This document has been issued under the programme officially approved by Agriculture Canada, Plant Protection Division and the products covered by this document are subject to occasional pre shipment inspection by that agency without financial liability to it or its officers

This lumber has been examined by a mill inspector shipper, or other authorized person and found to have been stripped of its bark and to be free of grub holes to conform to the best of their knowledge and belief with the import requirements of the receiving country

Ce document a ete delivre en vertu du programme officiellement approuve par la division de la protection des vegetaux d Agriculture Canada Les produits indiques sur ce document peuvent etre inspectes a l occasion par cet organisme avant l expedition sans qu'aucune responsabilite financiere ne soit imputee a l organisme ou a ses agents

Ce bois debite a ete examine par un inspecteur de scierie expediteur ou autre personne autorisee et est certifie avoir ete ecorce pour se conformer au meilleur de la connaissance de la personne susmentionnee aux exigences du pays importateur en ce qui concerne l'ecorçage et la surveillance des trous de vers du bois importe

Authorized person responsible for certification Personne autorisee responsable du certificat au nom de la scierie/de l expediteur

and / et

Print / En majuscules Signature date

AGR 3809 (89/09)

USE OF CERTIFICATE (AGR 3809)

- Shall only be issued by grading agencies mills or shippers approved by Agriculture Canada

- Shaded areas are for optional use of mill agency or shipper exporter or importing country

Exporter for optional use of exporter

Consignee for optional use of exporter

Import entry reference for use by country to which document is directed

Contract No the buyer contract number

Certificate No refers to a number to be assigned by the authorized issuing mill/shipper/ agency Each certificate must bear an individual number so as to clearly identify each individual certificate This is required by Agriculture Canada

Date of inspection/certification - refers to the date on which the inspection and certification occurred

Lot No refers to the mill lot number of the lumber

Mill - refers to the mill name or division and provides the address This information may be pre printed on to the certificate

Mill No (or Shipper No) refers to an approval number assigned by Agriculture Canada to approved participants in the programme To avoid confusion the number may correspond to mill numbers as provided by grading agencies Only mill/shippers/agencies listed with and approved by Agriculture Canada may participate in the programme The mill number may be pre printed on to the certificate It consists of two parts, a grading agency logo and a number

Ship name for optional use of exporter

Point of loading for optional use of exporter

Port of exit for optional use of exporter

Port of destination for optional use of exporter

Country of origin - Canada

Country of destination - these certificates may only be used for lumber destined for countries who have approved their use

Description of consignment must include information on the species, marks, grades, numbers of packages, lot or bundle numbers, volume and other appropriate descriptors If space on the form is insufficient, attach additional pages, and indicate on face of certificate, in the 'Description of consignment' block the number of supplementary pages appended These additional pages must bear the mill number, certificate number and signature

If an aggregated consignment is based on numerous certificates, list individual certificate numbers (i e mill numbers, certificate numbers and dates) on the single certificate describing the aggregated consignment The individual certificates need not accompany the goods This single certificate constitutes a re certification

Name and signature - the name of the person responsible for the certificate programme at the mill or for the shipper or the agency shall print, or legibly write or type their name beside the signature block The authorized accountable person for the mill/shipper/ agency should sign the certificate The signature indicates the lumber has been properly debarked, subjected to *Monochamus* grub hole control, inspected and meets the importing country's requirements

Disposition of certificate - the original certificate must be presented to the competent authorities in the importing country when the lumber is landed Issuers must retain copies for their records and for auditing purposes by Agriculture Canada

Production/printing of certificate - approved participants must print their certificates exactly as the standard format illustrates They may be printed electronically The approved mill number may be pre printed on the documents

USAGE DU CERTIFICAT (AGR 3809)

- Ne doit etre emis que par les organismes de classements scieries ou expediteurs approuves et repertories par Agriculture Canada

- Tous les espaces ombrages sont reserves a l usage facultatif de la scierie, de l organisme de l expediteur, de l exportateur ou du pays importateur

Exportateur A l usage facultatif de l exportateur

Destinataire A l usage facultatif de l exportateur

Référence d'entrée aux douanes A l usage facultatif du pays de destination du certificat

Numéro du contrat Numero du contrat de l acheteur

Numéro du certificat Se refere a un numero devant être assigne par la scierie ou l expediteur approuve Chaque certificat doit avoir un numero individuel qui l identifie C est une exigence d'Agriculture Canada

Date d'inspection/certification Date a laquelle l inspection et la certification du bois scie ont eu lieu

Numéro du lot Numero du lot du bois debite assigne par la scierie

Scierie Le nom de la scierie ou de la division, y compris l adresse Ces renseignements peuvent etre imprimes a l avance sur le certificat

Numéro de la scierie (ou numéro de l'expéditeur) Numero d'approbation assigne par Agriculture Canada aux participants au programme Afin d eviter toute confusion, le numero peut correspondre au numero de scierie assigne par les organismes de classement Seuls les scieries et les expediteurs repertories et approuves par Agriculture Canada peuvent participer au programme Le numero de scierie peut être imprime a l avance sur le certificat Il est compose de deux parties le logo de l organisme et un chiffre

Nom du navire A l usage facultatif de l exportateur

Lieu de chargement A l'usage facultatif de l exportateur

Port de départ A l usage facultatif de l exportateur

Port destinataire A l usage facultatif de l exportateur

Pays d'origine Canada

Pays destinataire Ces certificats ne peuvent être utilises que pour le bois debite destine aux pays qui ont approuve leur usage

Description du chargement Doit inclure les renseignements au sujet des especes, marques, categories, nombre de paquets numeros de lot, volume et autres descriptions appropriees Si l espace sur la formule n est pas suffisant, ajouter des pages supplementaires et indiquer sur le certificat dans la case « Description du chargement » le nombre de pages que vous avez ajoutees Ces dernieres doivent porter le numero de la scierie le numero du certificat et la signature autorisee

Si le chargement est constitue de plusieurs chargements accompagnes de certificats individuels, inscrire les numeros des certificats (c a d les numeros de la scierie et les numeros des certificats et dates) sur le certificat qui decrit l'ensemble du chargement Il n est pas necessaire d envoyer les certificats individuels, car cela constituerait une deuxieme certification

Nom et signature - La personne responsable du programme de certificat a la scierie ou le representant de l expediteur ou l organisme de classement doit imprimer, ecrire lisiblement ou dactylographier son nom a côte de la case reservee a la signature Elle doit egalement signer le certificat, a titre de personne autorisee au nom de la scierie ou de l'expediteur La signature indique que le bois a ete ecorce convenablement, que les trous de vers de *Monochamus* ont ete contrôles qu il a ete inspecte et qu'il satisfait aux exigences du pays importateur

Destination du certificat Le certificat original doit être presente aux officiels competents dans le pays importateur quand le bois est decharge dans le pays Les emetteurs des certificats doivent eux memes en garder une copie pour leurs dossiers et aux fins de verification par Agriculture Canada

Production et impression des certificats - Les scieries et les expediteurs doivent assurer la reproduction exacte des certificats, a partir du certificat normalisé Il est permis de les imprimer électroniquement Il est egalement permis d'imprimer à l'avance le numero approuve de la scierie

AGR 3809 (89/09)

93A4492

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 30 luglio 1993.

Riconoscimento di titolo abilitante estero all'esercizio della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di secondo grado.

IL DIRETTORE GENERALE DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito nella legge 27 dicembre 1989, n. 417;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli professionali prodotti dalla sig.ra Barbara Schroth e la relativa documentazione allegata;

Vista l'intesa raggiunta nella conferenza di servizi, di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espresso nella seduta del 1° luglio 1993;

Considerato che il titolo bavarese «Wissenschaftliche Pruefung fuer da Lehramt an Gymnasien (Deutsch; Englisch)» viene rilasciato dalle Università degli studi tedesche dopo un corso di studi universitari di quattro anni;

Considerato che la sig.ra Barbara Schroth ha superato in Germania l'esame pedagogico per l'insegnamento nelle scuole superiori, corrispondente al diploma di abilitazione nelle scuole secondarie statali italiane;

Ritenuto che la conoscenza della lingua italiana risulta sufficientemente comprovata dagli esami sostenuti nel corso di studi di cui sopra;

Ritenuto che ricorrono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento;

Ritenuto, infine, che non sussistono i presupposti per l'adozione di misure compensative;

Decreta:

I titoli citati in premessa conseguiti in Germania dalla sig.ra Barbara Schroth nata a Birkenfeld (Germania) il 4 settembre 1953, e inerenti la formazione professionale di insegnante, costituiscono, per l'interessata, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di secondo grado nella classe di concorso LXII - Lingue e civiltà straniere: tedesco, inglese.

Roma, 30 luglio 1993

Il direttore generale: D'AMORE

93A4393

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 29 luglio 1993.

Integrazione del modulo da utilizzare per le denunce previste dall'art. 4 del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, recante: «Modifiche ed integrazioni alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, in materia di commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione».

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatica minacciate di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973;

Visto il regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio, del 3 dicembre 1982 relativo all'applicazione nella Comunità della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione, e successive modificazioni;

Visto l'art. 4, comma 2, del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2 recante: «Modifiche ed integrazioni alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, in materia di commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione», convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59;

Visto l'art. 40 del decreto-legge 30 giugno 1993, n. 212, recante: «Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative»;

Considerata la necessità di modificare il modulo relativo alla presentazione delle denunce di cui al citato art. 4, comma 2, del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, in quanto la versione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 13 marzo 1993 mancava della seconda pagina;

Decreta:

Art. 1.

Le denunce di detenzione di esemplari di specie selvatica indicate nell'allegato *A*, appendice I e nell'allegato *C*, parte 1 del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982 e successive modificazioni, previste dall'art. 4, comma 2, del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, devono essere effettuate utilizzando il modulo riportato in allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 1993

Il Ministro: SPINI

ALLEGATO 1

RISERVATO ALL'UFFICIO
Prot. domanda ....
data ....
posizione ....

All'ufficio del Corpo Forestale dello Stato

DENUNCIA DI DETENZIONE DI ESEMPLARI APPARTENENTI A SPECIE DI FAUNA E FLORA INCLUSE NELL'ALLEGATO A, APPENDICE I E NELL'ALLEGATO C, PARTE 1 DEL REGOLAMENTO (CEE) 3626/82 DEL CONSIGLIO, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Il sottoscritto,

Nome:.......................Cognome ....

Indirizzo.......................... Città..........................

Telefono..

legale rappresentante della ditta

Ragione Sociale ....

Indirizzo. ....

Telefono............................ .Part IVA...........................

DICHIARA

di detenere per le seguenti finalità (1)

i seguenti esemplari o loro prodotti e derivati (2).

....

(1) commerciali, personali, amatoriali, scientifiche, educative o altro

(2) indicare quantità e natura dell'esemplare (esemplare vivo o imbalsamato, trofeo, oggetto lavorato, etc), nonché il nome comune e/o scientifico della specie animale o vegetale interessata

In merito alle circostanze di acquisizione degli esemplari sopraindicati, dichiara inoltre:

. . . .

Allega a tal fine l'unita documentazione:

. . . .

Infine dichiara di custodire permanentemente gli esemplari vivi presso il seguente indirizzo.

. . . .

. . . .

Data In fede

______________________ ______________________

93A4392

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 16 luglio 1993.

Variazione dei contenuti dichiarati della marca di sigaretta di provenienza CEE «Winston Filter».

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE CENTRALE COMMERCIALE DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29;

Visti i decreti ministeriali in data 31 luglio 1990 e 16 luglio 1991, adottati di concerto con il Ministro della sanità, con i quali sono state dettate specifiche disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco conformemente alle prescrizioni della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 89/622/CEE;

Visto il decreto ministeriale del 15 ottobre 1991 concernente il rinnovo dell'inserimento nella tariffa di vendita al pubblico dei generi di monopolio di tutti i prodotti del tabacco commercializzati sul mercato italiano, previa verifica dell'adeguamento alle prescrizioni stabilite dai citati decreti,

Visto il decreto ministeriale del 28 maggio 1993 concernente i contenuti dichiarati di condensato e nicotina delle marche di sigarette commercializzate al 1° maggio 1993;

Vista l'istanza con la quale la ditta R.J. Reynolds Tobacco di Colonia chiede di modificare i contenuti dichiarati di nocotina e condensato indicati nel predetto decreto ministeriale del 28 maggio 1993 per le sigarette di provenienza estera «Winston Filter»;

Decreta:

Art. 1.

Il contenuto di nicotina e condensato per la marca di sigarette appresso indicata è così modificato:

Marca	Contenuto nicotina	Mg Sigaretta condensato
Winston Filter (astuccio)	0,90	11,0
Winston Filter (cartoccio)	0,90	11,0

Art. 2.

Possono essere commercializzati, fino all'esaurimento delle scorte, i pacchetti delle suindicate sigarette in carico agli organi dell'amministrazione, riportanti i contenuti di condensato e nicotina indicati per gli stessi prodotti nel citato decreto ministeriale del 28 maggio 1993.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 luglio 1993

Il direttore centrale: ZACCARDI

93A4489

DECRETO 4 agosto 1993.

Modificazione al decreto ministeriale 21 dicembre 1992, concernente l'esonero dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi a mezzo dello scontrino o della ricevuta fiscale.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, istitutivo dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto l'art. 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che ha istituito, dal 1° gennaio 1993, l'obbligo generalizzato di certificazione, a mezzo ricevuta o scontrino fiscale, dei corrispettivi delle cessioni dei beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per le quali non è obbligatoria l'emissione della fattura se non a richiesta del cliente;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1992, emanato in attuazione del comma 3 del già citato art. 12, che ha disposto l'esonero dall'obbligo del rilascio della ricevuta o dello scontrino fiscale per determinate categorie di contribuenti e per determinate categorie di prestazioni con carattere di ripetitività e a scarsa rilevanza fiscale;

Considerata l'opportunità di esonerare dall'obbligo di certificazione anche le operazioni poste in essere dagli enti pubblici territoriali e loro consorzi, dagli enti pubblici di assistenza, beneficienza e da quelli di previdenza, nonché dagli altri enti obbligati alla tenuta della contabilità pubblica;

Considerato altresì che, unitamente al parere sullo schema di decreto ministeriale di esonero dall'obbligo di documentazione dei corrispettivi degli enti pubblici territoriali predisposto in attuazione dell'art. 12, comma 3, della citata legge n. 413, richiesto alle commissioni parlamentari a norma dello stesso comma, la sesta commissione finanze e tesoro del Senato, a seguito di esame del punto 14 del citato decreto 21 dicembre 1992, ne raccomanda specifica interpretazione;

Ritenuto conseguentemente di dover provvedere alla modifica del citato punto 14 e alla integrazione del richiamato decreto ministeriale 21 dicembre 1992;

Decreta:

Art. 1.

All'art. 1 del decreto ministeriale 21 dicembre 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

il punto 14) è sostituito dal seguente:

«14) Prestazioni di parcheggio di veicoli in aree coperte o scoperte, quando la determinazione o il pagamento del corrispettivo viene effettuata mediante apparecchiature funzionanti a monete, gettoni, tessere, biglietti o mediante schede magnetiche, elettriche o strumenti similari, indipendentemente dall'eventuale presenza di personale addetto»;

viene aggiunto il punto 22);

«22). Operazioni poste in essere da regioni, provincie, comuni e loro consorzi, dalle comunità montane, dagli enti pubblici di assistenza e beneficenza e da quelli di previdenza, delle unità sanitarie locali, dalle istituzioni pubbliche di cui all'art. 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché dagli Enti obbligati alla tenuta della contabilità pubblica, ad esclusione di quelle poste in essere dalle farmacie gestite dai predetti enti».

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dal 1° gennaio 1993 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 1993

Il Ministro: GALLO

93A4490

DECRETO 6 agosto 1993.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di taluni uffici finanziari ubicati nelle regioni Campania, Liguria, Piemonte, Sicilia, Toscana e Veneto.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista le legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Viste le note con le quali le competenti intendenze di finanza hanno comunicato le cause e il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici finaniari e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Ritenuto che l'astensione dal lavoro del personale è da attribuirsi alle seguenti cause:

In data 4 maggio 1993:
ufficio del registro atti giudiziari di Palermo: per evacuazione dei locali per motivi di sicurezza;

In data 10 maggio 1993:
ufficio I.V.A. di Palermo: per evacuazione dei locali per motivi di sicurezza;

In data 21 maggio 1993:
ufficio del registro di Caserta: per massiccia partecipazione del personale in servizio ad una assemblea sindacale;

In data 28 maggio 1993:
primo ufficio I.V.A., ufficio del registro, affitti bollo e demanio, atti civili successioni e affari generali di Firenze; ufficio del registro di Borgo San Lorenzo e ufficio I.V.A. di Torino: per adesione del personale allo sciopero indetto dalle organizzazioni CGIL, CISL, UIL;

In data 2 e 8 giugno 1993:
ufficio del registro atti giudiziari di Palermo: per evacuazione locali per motivi di sicurezza;

In data 21 giugno 1993:
ufficio del registro e ufficio imposte dirette di Sanremo: per evacuazione dei locali dovuta alla presunta presenza di un ordigno esplosivo; ufficio I.V.A. di Padova: per sciopero del personale;

In data 22 giugno 1993:
ufficio del registro di Agrigento: per lo stato di agitazione del personale dovuta alla presenza di ratti nei locali;

In data 23 e 24 giugno 1993:
ufficio del registro di Agrigento: per derattizzazione e disinfestazione dei locali;

In data 25, 28 e 29 giugno 1993:
ufficio del registro atti giudiziari di Palermo: per evacuazione locali per motivi di sicurezza;

In data 26 giugno 1993:
ufficio delle imposte dirette di Giarre: per disinfestazione locali;

In data 2 e 3 luglio 1993:
ufficio delle imposte dirette di Messina e ufficio I.V.A. di Catania: per disinfestazione locali;

In data 3 luglio 1993:
ufficio del registro di Agrigento: per disinfestazione locali;

Ritenuto che le suesposte cause devono considerarsi eventi di carattere eccezionale che hanno determinato il mancato o irregolare funzionamento degli uffici, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici, presso i quali si sono verificati gli eventi eccezionali;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici del registro, degli uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto e degli uffici distrettuali delle imposte dirette sottoindicati è accertato come segue:

IN DATA 4 MAGGIO 1993

Regione Sicilia:
ufficio del registro atti giudiziari di Palermo.

IN DATA 10 MAGGIO 1993

Regione Sicilia:
ufficio I.V.A. di Palermo.

IN DATA 21 MAGGIO 1993

Regione Campania:
ufficio del registro di Caserta.

IN DATA 28 MAGGIO 1993

Regione Toscana.
primo ufficio I V A , ufficio del registro, affitti bollo e demanio. atti civili successioni e affari generali di Firenze: ufficio del registro di Borgo San Lorenzo.

Regione Piemonte
ufficio I V.A. di Torino

IN DATA 2 E 8 GIUGNO 1993

Regione Sicilia
ufficio del registro atti giudiziari di Palermo.

IN DATA 21 GIUGNO 1993

Regione Liguria
ufficio del registro e ufficio imposte dirette di Sanremo.

Regione Veneto:
ufficio I V.A. di Padova.

IN DATA DAL 22 AL 24 GIUGNO 1993

Regione Sicilia
ufficio del registro di Agrigento.

IN DATA 25, 28 E 29 GIUGNO 1993

Regione Sicilia
ufficio del registro atti giudiziari di Palermo.

IN DATA 26 GIUGNO 1993

Regione Sicilia
ufficio delle imposte dirette di Giarre.

IN DATA 2 E 3 LUGLIO 1993

Regione Sicilia
ufficio delle imposte dirette di Messina e ufficio I V A. di Catania

IN DATA 3 LUGLIO 1993

Regione Sicilia
ufficio del registro di Agrigento

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 6 agosto 1993

Il direttore generale ROXAS

93A4442

DECRETO 6 agosto 1993

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di taluni uffici finanziari ubicati nelle regioni Lazio, Sardegna e Sicilia.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista le legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Viste le note con le quali le competenti intendenze di finanza hanno comunicato le cause e il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici finanziari e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Ritenuto che l'astensione dal lavoro del personale è da attribuirsi alle seguenti cause:

In data 25 e 27 maggio 1993.
ufficio del registro atti giudiziari di Palermo: per motivi di sicurezza;

In data 11 e 12 giugno 1993.
ufficio dell'imposta sul valore aggiunto di Cagliari: per disinfestazione locali;

In data 29 giugno 1993:
ufficio del registro atti giudiziari di Lamezia Terme: per festa del Santo Patrono;

In data 2 e 3 luglio 1993:
ufficio dell'imposta sul valore aggiunto di Catania: per disinfestazione dei locali;

In data 3 luglio 1993·
ufficio del registro atti giudiziari di Palermo: per motivi di sicurezza, secondo ufficio dell'imposta sul valore aggiunto di Roma per disinfestazione dei locali;

In data 7 e 8 luglio 1993.
ufficio del registro atti giudiziari di Termini Imerese: per disinfestazione e disinfezione dei locali;

Ritenuto che le suesposte cause devono considerarsi eventi di carattere eccezionale, che hanno determinato il mancato o irregolare funzionamento degli uffici, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici, presso i quali si sono verificati gli eventi eccezionali,

Decreta

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici del registro e degli uffici provinciali dell'imposte sul valore aggiunto sottoindicati è accertato come segue:

IN DATA 25 E 27 MAGGIO 1993

Regione Sicilia.
ufficio del registro atti giudiziari di Palermo.

IN DATA 11 E 12 GIUGNO 1993

Regione Sardegna:
ufficio dell imposta sul valore aggiunto di Cagliari.

IN DATA 29 GIUGNO 1993

Regione Sicilia:
ufficio del registro atti giudiziari di Lamezia Terme.

IN DATA 2 E 3 LUGLIO 1993

Regione Sicilia:
ufficio dell'imposta sul valore aggiunto di Catania.

IN DATA 3 LUGLIO 1993

Regione Sicilia:
ufficio del registro atti giudiziari di Palermo.

Regione Lazio:
secondo ufficio dell'imposta sul valore aggiunto di Roma.

IN DATA 7 E 8 LUGLIO 1993

Regione Sicilia:
ufficio del registro atti giudiziari di Termini Imerese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 1993

Il direttore generale: ROXAS

93A4443

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 6 maggio 1993.

Adeguamento del contributo annuo dello Stato in favore del fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, per l'anno 1991.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 21, secondo comma, della legge 22 dicembre 1973, n. 903, che dispone l'erogazione di un contributo annuo a carico dello Stato in favore del fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica;

Visto l'art. 4, secondo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54, il quale stabilisce che il suddetto contributo è aumentato, a decorrere dal 1° gennaio 1982, con la stessa periodicità e nella stessa misura dell'aumento percetuale che ha dato luogo alle variazioni degli importi delle pensioni per perequazione automatica;

Vista la legge n. 501 del 23 dicembre 1992 concernente «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993 e bilancio pluriennale per il triennio 1993-95;

Vista la lettera dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Sede centrale - Servizio fondi speciali di previdenza - Reparto contributi e pensioni fondo clero e culti diversi n. 15/9/3002/CL/FP del 30 aprile 1992 con la quale è stata comunicata la percentuale di aumento delle pensioni;

Accertato che la rivalutazione media delle pensioni erogate dal fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica è risultata pari al 7,6% per l'anno 1991;

Decreta:

Il contributo dello Stato di cui all'art. 21, secondo comma, della legge 22 dicembre 1973, n. 903, è aumentato, a decorrere dal 1° gennaio 1991 da L. 7.917.667.643 a L. 8.519.410.383.

Roma, 6 maggio 1993

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
GIUGNI

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

93A4419

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 3 agosto 1993.

Aggiornamento di alcune norme concernenti l'autorizzazione all'installazione ed all'uso di apparecchiature a risonanza magnetica.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 6, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che demanda allo Stato le funzioni amministrative concernenti la produzione, la registrazione, la ricerca, la sperimentazione, il commercio e l'informazione concernenti i presidi sanitari ed i presidi medico-chirurgici;

Visto l'art. 6, lettera *i)*, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, a norma del quale sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti la produzione, la registrazione, il commercio e l'impiego delle forme di energia capaci di alterare l'equilibrio biologico;

Visto il proprio decreto in data 29 novembre 1985 concernente la disciplina dell'autorizzazione ed uso delle apparecchiature a risonanza magnetica (R.M.) sul territorio nazionale (*Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 10 dicembre 1985);

Visto il proprio decreto in data 2 agosto 1991 concernente l'autorizzazionealla installazione ed uso di apparecchiature diagnostiche a risonanza magnetica (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 20 agosto 1991);

Ritenuto, in relazione alle sperimentazioni effettuate, all'evoluzione delle tecnologie ed alle nuove acquisizioni scientifiche, di aggiornare la disciplina di cui ai richiamati decreti ministeriali del 1985 e del 1991;

Ritenuto, in particolare, di prevedere per le apparecchiature classificate di gruppo A la sola autorizzazione regionale all'installazione:di escludere dal regime autorizzativo le apparecchiature settoriali con valore di campo statico di induzione magnetica non superiore a 0,5 Tesla e di integrare alcune prescrizioni contenute negli allegati tecnici al decreto ministeriale 2 agosto 1991;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

Art. 1.

Apparecchiature soggette ad autorizzazione regionale

1. Le apparecchiature diagnostiche a risonanza magnetica, con valori di campo statico di induzione magnetica non superiori a 2 Tesla, sono soggette ad autorizzazione all'installazione da parte della regione o della provincia autonoma.

2. L'autorizzazione è data previa verifica della compatibilità dell'installazione rispetto alla programmazione sanitaria regionale o provinciale.

3. La domanda di autorizzazione alla installazione deve essere presentata alla competente autorità sanitaria regionale o provinciale, con le modalità di cui al comma 1 dell'art. 5 del decreto ministeriale 2 agosto 1991.

Art. 2

Apparecchiature non soggette ad autorizzazione

1. Le apparecchiature diagnostiche a risonanza magnetica «settoriali» — dedicate, cioè, agli arti —, utilizzanti elettromagneti e/o magneti permanenti o misti, con valori di campo statico di induzione magnetica non superiori a 0,5 Tesla, non sono soggette ad autorizzazione all'installazione ed all'uso.

2. Le predette apparecchiature possono essere installate in tutte le strutture sanitarie pubbliche o private, comprese quelle non dotate del servizio di radiologia diagnostica.

3. Le apparecchiature operano sotto la responsabilità di uno specialista medico radiologo, il quale dovrà garantire il rispetto delle seguenti norme minime di sicurezza. Le linee isomagnetiche a 0,5 milliTesla (5 Gauss) debbono essere comprese in ogni loro parte all'interno del locale in cui è installata l'apparecchiatura. Il locale deve considerarsi zona ad accesso controllato, con:

divieto di accesso a persone non autorizzate;

approntamento di idonea segnaletica che interdica l'accesso ai portatori di pace-makers ed alle altre categorie di persone per cui esiste controindicazione alla esposizione al campo magnetico;

divieto di introduzione di oggetti ferromagnetici mobili.

Art. 3.

Apparecchiature soggette ad autorizzazione ministeriale

1. Le apparecchiature diagnostiche a risonanza magnetica, con valori di campo statico di induzione magnetica superiori a 2 Tesla, sono soggette ad autorizzazione all'installazione ed all'uso da parte del Ministero della sanità.

2. Le apparecchiature con valori di campo statico di induzione magnetica superiori a 4 Tesla possono essere autorizzate esclusivamente per specifiche, motivate esigenze di ricerca sperimentale, scientifica o clinica, ed utilizzate limitatamente agli arti.

L'autorizzazione è concessa per ogni singolo protocollo di studio proposto e con definizione del periodo temporale necessario al suo svolgimento.

Art. 4.

Aggiornamento prescrizioni tecniche

1. Il punto E.2.c dell'allegato 1 ed il punto D.2.b dell'allegato 4 del decreto ministeriale 2 agosto 1991 sono modificati come da allegato *A* al presente decreto.

2. Il punto E.2.b dell'allegato 1 ed il punto D.2.c dell'allegato 4 del decreto ministeriale 2 agosto 1991 sono modificati come da allegato *B* al presente decreto.

Art. 5.

Salvo quanto previsto dal presente decreto, restano ferme tutte le disposizioni, le prescrizioni e gli indirizzi di cui al decreto ministeriale 2 agosto 1991.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 1993

Il Ministro: GARAVAGLIA

ALLEGATO *A*

Modifica del punto E.2.c dell'allegato 1 e del punto D.2.b dell'allegato 4 del decreto ministeriale 2 agosto 1991

Campi elettromagnetici (e.m.) a radiofrequenza.

1) Si raccomanda che l'esposizione di pazienti o volontari sani a campi elettromagnetici a radiofrequenza sia tale da evitare che la temperatura corporea subisca un innalzamento a 0,5 °C.

In condizioni ambientali adeguate (temperatura ambiente ≤ 22 °C, umidità relativa $< 50\%$) il rispetto di tale soglia viene assicurato limitando il valore medio del rateo di assorbimento specifico medio (SAR) a corpo intero — mediato su qualunque intervallo temporale di 15 minuti — come segue:

per esposizioni di durata $t \geq 30$ min, SAR < 1 W/kg;

per $15 \leq t < 30$ min, SAR $< [(30/t(min))]$ W/kg;

per $t < 15$ min, SAR < 2 W/kg.

Questi stessi limiti vengono raccomandati anche per i lavoratori.

II) È tuttavia possibile estendere l'esposizione di pazienti e volontari sino ad un innalzamento massimo della temperatura corporea di 1 °C, e a soglie di SAR medio a corpo intero (mediato su qualunque intervallo temporale di 15 minuti e sempre in condizioni ambientali adeguate), previa valutazione da parte del medico responsabile dell'analisi, del beneficio derivante al paziente dall'analisi stessa, a fronte dei possibili rischi:

per esposizioni di durata $t \geq 30$ min, SAR < 2 W/kg;

per $15 \leq t < 30$ min, SAR $< [(60/t(min)]$ W/kg;

per $t < 15$ min, SAR < 4 W/kg.

Nella valutazione dei rischi associati a tali estensioni nei limiti di esposizione, è necessario tener presente che pazienti affetti da alcune patologie (quali alterazioni nella funzionalità cardiovascolare; termoregolazione compromessa o ridotte; stati febbrili; ipertensione, etc.), pazienti trattati con alcuni farmaci (quali diuretici, tranquillanti, sedativi, vasodilatatori, etc.), bambini, anziani, pazienti in gravidanza o soggetti obesi, sono più suscettibili di soggetti normali ai possibili danni indotti dal riscaldamento tessutale indotto da campi elettromagnetici. Poiché le categorie di pazienti sensibili non sono ben definite, si raccomanda che in tutti i casi in cui il medico decida di estendere le condizioni di esposizione secondo quanto sopra precisato, vengano comunque effettuati sul paziente i normali controlli dei principali parametri fisiologici (battito cardiaco, temperatura corporea, pressione sanguigna, etc.).

È altresì necessario considerare che:

a) disomogeneità tessutali possono dar luogo a picchi localizzati di potenza assorbita e quindi provocare innalzamenti locali di temperatura («hot spots»);

b) in prossimità della bobina a radiofrequenza, possono verificarsi effetti di surriscaldamento locale;

c) l'esposizione a campi elettromagnetici a radiofrequenza durante analisi a risonanza magnetica è prevalentemente confinata alla parte del corpo esaminata.

In nessun caso il valore medio del SAR localizzato in distretti corporei può essere tale da indurre un innalzamento della temperatura locale al disopra di 38 °C in qualunque tessuto della testa; di 39 °C in qualunque tessuto del tronco; di 40 °C in qualunque tessuto degli arti.

In condizioni ambientali adeguate si ritiene che il rispetto di tali soglie termiche venga assicurato limitando il valore medio del rateo di assorbimento specifico medio (SAR) a corpo intero (mediato su qualunque intervallo temporale di 6 minuti) come segue:

Testa:

per esposizioni di durata $t \geq 30$ min, SAR < 2 W/kg;

per $15 \leq t < 30$ min, SAR $< [60/t(min)]$ W/kg;

per $t < 15$ min, SAR < 4 W/kg.

Tronco:

per esposizioni di durata $t \geq 30$ min, SAR < 4 W/kg;

per $15 \leq t < 30$ min, SAR $< [120/t(min)]$ W/kg;

per $t < 15$ min, SAR < 8 W/kg.

Arti:

per esposizioni di durata $t \geq 30$ min, SAR < 6 W/kg;

per $15 \leq t < 30$ min, SAR $< [180/t(min)]$ W/kg;

per $t < 15$ min, SAR < 12 W/kg.

III) Per proteggere tessuti scarsamente vascolarizzati, come ad esempio l'occhio, si raccomanda che tali tessuti non siano esposti a valori di SAR superiore a 0.1 W/10 g per periodi di durata superiore a 10 minuti.

IV) Gli utenti di apparati diagnostici a risonanza magnetica generalmente non dispongono di mezzi adeguati per la determinazione dell'energia depositata nel corpo del paziente. Si raccomanda quindi che l'utente richieda alla casa costruttrice informazioni dettagliate e i dati necessari al rispetto delle norme e raccomandazioni di sicurezza in materia.

ALLEGATO *B*

Modifica del punto E.2.b dell'allegato 1 e del punto D.2.c dell'allegato 4 del decreto ministeriale 2 agosto 1991

Campi magnetici variabili nel tempo (esclusi campi a radiofrequenza):

I) Durante analisi a risonanza magnetica, i campi magnetici variabili nel tempo (dB/dt), associati all'accensione e allo spegnimento rapido dei gradienti di localizzazione spaziale, inducono potenziali elettrici e correnti circolanti nel corpo del paziente (o del volontario sano)

I principali effetti fisiopatologici associati a tali induzioni possono essere:

a) alterazioni nei potenziali di azione di cellule eccitabili;

b) stimolazioni neuromuscolare;

c) fibrillazione cardiaca.

Si ritiene che valori di dB/dt inferiori a 6 T/s non rappresentino rischio per la salute del paziente.

II) È tuttavia possibile estendere l'esposizione di pazienti e volontari a campi magnetici variabili nel tempo contenuti al disotto dei limiti di seguito specificati, previa valutazione da parte del medico responsabile dell'analisi, del beneficio derivante al paziente dell'analisi stessa, a fronte dei possibili rischi:

per periodi di variazione di densità di flusso magnetico t pari o superiori a 120 μs, l'esposizione sarà limitata a valori di picco inferiori a 20 T/s;

per periodi di variazione più brevi, si raccomanda di rispettare le condizioni seguenti:

$12\ \mu s \leq t < 120\ \mu s$, $dB/dt < [2400/t(\mu s)]$ T/s;

$t < 12\ \mu s$, $dB/dt \leq 200$ T/s.

Nella valutazione dei rischi associati a tali estensioni dei limiti di esposizione, è necessario tener presente che pazienti affetti da alcune patologie cardiocircolatorie o neurologiche nonché pazienti sottoposti a terapie a base di attivatori neuronali, possono essere particolarmente sensibili all'esposizione a campi magnetici variabili nel tempo. È pertanto necessario che in tutti i casi in cui il medico consideri l'opportunità di estendere le condizioni di esposizione a valori di dB/dt > 6 T/s, predisponga un preventivo controllo della funzionalità cardiaca del paziente (ECG). Si raccomanda inoltre che il medico effettui controlli sia sulla stimolazione periferica che sulla funzionalità cardiocircolatoria del paziente, durante analisi che prevedono l'impiego di dB/dt superiori a 6 T/s.

III) Gli utenti di apparati diagnostici a risonanza magnetica generalmente non dispongono di mezzi adeguati per la determinazione accurata dei valodi di dB/dt utilizzati nei diversi protocolli clinico-diagnostici. Si raccomanda quindi che l'utente richieda alla casa costruttrice informazioni dettagliate e i dati necessari al rispetto delle norme e raccomandazioni di sicurezza in materia.

93A4418

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 3 agosto 1993

Regime dei prezzi di pane, latte, concimi e cemento.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1968, n. 626, che demanda al Comitato interministeriale per la programmazione economica il compito di emanare le direttive per il Comitato interministeriale prezzi, in ordine alla determinazione dei settori economici e delle categorie di beni o servizi relativamente ai quali lo stesso CIP esercita le attribuzioni di sua competenza a norma delle disposizioni vigenti;

Viste le proprie delibere del 26 giugno e del 17 luglio 1974, con le quali i prezzi del pane, del latte, dei concimi e del cemento sono stati sottoposti al regime di prezzo amministrativo;

Viste le delibere del 10 luglio e del 1° agosto 1985 con le quali i prezzi del cemento sono stati sottoposti al regime di sorveglianza;

Vista la nota n. 2252 dell'11 giugno 1993, con la quale il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nella sua qualità di presidente delegato del CIP, ha sottoposto alla valutazione del CIPE la proposta diretta a liberalizzare i prezzi dei prodotti soprarichiamati;

Considerato che la struttura e la tendenza dei mercati riferibili ai predetti beni sono tali da assicurare un sufficiente livello di concorrenzialità e che, inoltre, i pubblici poteri, in aderenza anche all'impegno assunto dal Governo nell'accordo tra le parti sociali del 3 luglio 1993 in materia di politica dei prezzi, hanno la possibilità di esercitare, tramite appositi organismi, un controllo costante sull'andamento del mercato al fine di rilevarne tempestivamente le eventuali tendenze anomale;

Delibera:

A decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente delibera cessano le attribuzioni del Comitato interministeriale prezzi in materia di latte, pane, concimi e cemento.

Roma, 3 agosto 1993

Il presidente delegato: SPAVENTA

93A4496

CIRCOLARI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

CIRCOLARE 12 luglio 1993, n. 71/93.

Assunzioni obbligatorie. Compensazione territoriale di cui all'art. 21 della legge 2 aprile 1968, n. 482. Verifica dell'adempimento degli obblighi occupazionali.

Agli uffici provinciali e regionali del lavoro e della massima occupazione

Agli ispettorati provinciali e regionali del lavoro e della massima occupazione

1. Com'è noto l'art. 21, terzo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, stabilisce che le aziende private, che svolgono attività lavorative in più province possono essere autorizzate ad assumere in una o più province un numero di lavoratori protetti superiore a quello prescritto, portando l'eccedenza a compenso del minor numero di lavoratori assunti nelle altre.

In sede di applicazione della norma suddetta lo scrivente ha avuto modo di rilevare che gli uffici provinciali interessati hanno difficoltà ad esercitare un efficace controllo sulle assunzioni effettuate dalle ditte beneficiarie dell'autorizzazione.

2. Quanto sopra rende opportuno, al fine di agevolare l'attività dei locali uffici, fornire le direttive qui di seguito riportate.

2.1. Ogni ufficio provinciale del lavoro effettua il controllo sui propri posti di lavoro che, con l'autorizzazione alla compensazione o con la speciale procedura di cui al punto 6 della circicolare n. 101/80, sono stati attribuiti ad una provincia diversa.

2.1.1. A tal fine la ditta interessata deve comunicare, nel momento dell'assunzione, all'UPLMO che ha ceduto il suo posto di lavoro, la provincia nella quale ha effettuato l'assunzione ed il nominato del lavoratore protetto che occupa il posto stesso.

Allo stesso UPLMO viene trasmessa anche copia del provvedimento di avviamento da parte dell'UPLMO che lo emette, nel quale viene precisato che l'avviamento avviene a copertura del posto interessato alla compensazione territoriale.

3.1. Il provvediento di decadenza — adottato dallo UPLMO che cede il posto — viene trasmesso oltre che alla ditta, anche allo scrivente Ministero e agli altri UPLMO interessati.

Il Ministro GIUGNI

MOD. CL 10

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale impiego - Divisione terza - Via Flavia n. 6 00187 ROMA

(ragione sociale della ditta)

All'U.P.L.M.O. di

(indirizzo della sede legale)

(sede legale)

All'U.P.L.M.O. di

(tipo di attività esercitata)

(interessati alla compensazione)

Semestre Anno - Denuncia semestrale del personale dipendente - Legge 2 aprile 1968, n. 482 - Art. 21

PROVINCE in cui la ditta esercita l'attività (a)	Personale non appartenente a categorie protette (b)	PERSONALE APPARTENENTE A CATEGORIE PROTETTE										Totale del personale delle categorie protette
		Invalidi di guerra	Invalidi civili di guerra e profughi	Invalidi per servizio	Invalidi del lavoro	Invalidi civili	Sordomuti	Orfani e vedove di guerra, serv., lavoro	Centralinisti ciechi	Massaggiatori e massofisioterapisti ciechi	(c)	
Totale												

Avvertenza: per riferimenti e note vedere sul retro.

Riferimenti

a) Il nome delle province per le quali è stata autorizzata la compensazione territoriale deve essere seguito dalla lettera «C».

b) Tra il personale non appartenente alle categorie protette non vanno computati

1) gli apprendisti,

2) i soci lavoratori delle aziende costituite in cooperative di lavoro;

3) il personale navigante e viaggiante delle imprese di navigazione marittima ed aerea, le ferrovie dello Stato e le imprese esercenti pubblici servizi di trasporto in concessione;

4) i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro di cui all'art. 3, comma 10, della legge 19 dicembre 1984, n. 863,

5) i dirigenti

c) Da utilizzare per eventuali appartenenti ad altre categorie (ex T B C, vittime del terrorismo ecc.)

d) Luogo e data di compilazione del presente mod. CL. 10.

e) Timbro e firma del responsabile della ditta.

Note

1) Esonero (art. 13) del ..% - Decreto ministeriale n . del... .. . .

2) Compensazione (art. 21) - Autorizzazione ministeriale n. .. .. del................ .. ..

3) L'elenco nominativo dei lavoratori protetti assunti a copertura dei posti per i quali è stata autorizzata la compensazione territoriale.

NOMI	Data di assunzione	Provincia cedente il posto di lavoro	Provincia in cui il lavoratore è assunto in eccedenza

93A4397

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

CIRCOLARE 5 agosto 1993, n. 62.

Limitazioni della circolazione dei mezzi pesanti fuori ed in attraversamento dei centri abitati.

Ai prefetti della Repubblica
Ai sindaci
Alle amministrazioni regionali
Alle amministrazioni provinciali
Alla direzione generale ANAS
All'AISCAT
Al Ministero dell'interno - Dipartimento di polizia stradale

Come è noto l'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, conferisce ai prefetti, per motivi di sicurezza pubblica o inerenti alla sicurezza della circolazione e di tutela della salute, la possibilità, conformemente alle direttive del Ministro dei lavori pubblici, di sospendere temporaneamente la circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti sulle strade, o su tratti di esse, nel territorio di propria competenza.

L'art. 7, comma 1, dello stesso decreto legislativo estende tale potere ai sindaci dei comuni, limitatamente ai centri abitati.

Inoltre i provvedimenti di limitazione della circolazione stradale, tesi a salvaguardare la salute e l'incolumità pubblica, possono essere emessi dai sindaci dei comuni, anche ai sensi di altre disposizioni legislative, purché conformi alle direttive emanate dal Ministro dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del sopracitato decreto legislativo.

In via generale, tutti i detti provvedimenti dovranno essere organicamente inseriti nei piani urbani del traffico limitatamente ai comuni tenuti alla loro adozione, ed in ogni caso, nei piani della viabilità extraurbana previsti dall'art. 36 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Ad ogni buon fine, ed in attesa dell'adozione dei suddetti piani, considerata l'esigenza di dare indicazioni univoche circa i criteri di adozione dei suddetti provvedimenti, si forniscono le seguenti direttive che si riferiscono in modo specifico alle limitazioni della circolazione dei mezzi pesanti.

I prefetti ed i sindaci, prima di procedere all'emanazione dei provvedimenti di limitazione della circolazione dovranno attentamente valutare i riflessi che tali provvedimenti avranno nell'organizzazione della circolazione stradale su tutto il territorio di competenza e sui territori limitrofi nonché sulle attività economiche che si svolgono sia in ambito locale sia in un più ampio contesto territoriale.

Le soluzioni dovranno pertanto essere concordate con le amministrazioni locali competenti, sentite anche le associazioni di categorie interessate.

Dovrà inoltre essere valutata la possibilità di assumere provvedimenti di tipo diverso che possano ugualmente tutelare la sicurezza e la salute pubblica, quali barriere parapedonali, limitazioni di velocità, intensificazione della vigilanza, siepi e barriere antirumore, etc.

Ogni provvedimento dovrà indicare uno o più percorsi alternativi. Detti percorsi dovranno essere individuati in modo che almeno uno non renda obbligatorio l'utilizzo di tratti autostradali a pedaggio.

Si rileva la necessità che siano assunti con ordinanza sindacale unicamente quei provvedimenti che hanno motivazione e trovano piena soluzione unicamente nell'ambito del centro abitato.

Circa i criteri di individuazione dei veicoli «mezzi pesanti» da sottoporre ai provvedimenti di limitazione, si ritiene corretto individuare gli stessi negli autoveicoli per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, in quanto gli autoveicoli di massa inferiore sono di norma utilizzati per esigenze di distribuzione o di trasporto in ambito locale.

I provvedimenti di limitazione della circolazione dovranno altresì prevedere l'esclusione degli autoveicoli che, in base alla documentazione di accompagnamento delle merci, dimostrino di avere origine o destinazione nell'ambito del territorio ove si applicano le limitazioni. Dovranno altresì essere previste deroghe per gli autoveicoli:

a) adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti o di emergenza, o che trasportano materiali o attrezzi a tal fine occorrenti;

b) militari, per comprovate necessità di servizio e delle forze di polizia;

c) utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di strade per motivi urgenti di servizio.

I provvedimenti di limitazione non possono di norma essere estesi ai trasporti eccezionali, con esclusione dei «mezzi d'opera», in quanto gli stessi sono già soggetti ad autorizzazione da parte dell'ANAS o delle regioni le quali, all'atto del rilascio dell'autorizzazione, assegnano all'autoveicolo un percorso fisso, valutando le condizioni di percorribilità e di sicurezza dello stesso. Poiché il trasporto eccezionale non può seguire itinerari diversi da quelli indicati nell'autorizzazione, l'apposizione, in ambito locale, di limitazioni della circolazione costituirebbe di fatto un blocco del trasporto con ulteriori intralci alla circolazione.

Nel caso in cui si rendesse necessario estendere le limitazioni alla circolazione ai veicoli e trasporti eccezionali i relativi provvedimenti dovranno essere comunicati con congruo anticipo ai competenti uffici dell'ANAS e della regione affinché gli stessi ne tengano conto al momento del rilascio delle autorizzazioni.

Prima dell'entrata in vigore del provvedimento dovrà essere posta in opera la necessaria segnaletica di prescrizione e di indicazione degli itinerari alternativi

Tale operazione sarà eseguita a cura e spesa dell'ente proprietario della strada ove sono collocati i segnali, su richiesta dell'amministrazione che emana il provvedimento di limitazione. La stessa amministrazione è tenuta a verificare l'effettiva apposizione della segnaletica, prima di rendere operativo il provvedimento.

Comunicazione del provvedimento dovrà essere inviata, oltre che alle amministrazioni interessate ed agli organi di polizia stradale, alle associazioni regionali della categoria degli autotrasportatori, al C.C.I.S.S., Centro di coordinamento informazione e sicurezza stradale, ed agli organi di informazione locale.

Con la presente circolare, infine, in relazione alla disposizione dell'art. 158, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che vieta nei centri abitati la sosta dei rimorchi, quando siano staccati dal veicolo trainante, salvo diversa segnalazione, si invitano i sindaci dei comuni a prevedere, lungo le strade di accesso dei centri abitati, apposite aree o spazi destinati alla sosta dei rimorchi. Tali aree o spazi dovranno essere contraddistinti da apposita segnaletica.

Il Ministro MERLONI

93A4498

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato in 211ª seduta pubblica per venerdì 13 agosto 1993, alle ore 9,30, con il seguente

Ordine del giorno

Comunicazione — ai sensi dell'art. 77, secondo comma, della Costituzione — della presentazione di decreti-legge.

93A4524

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Rinnovo della nomina dei componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro

Il giorno 17 maggio 1994 scade, per decorrenza del quinquennio, il mandato dei membri del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, nominati con decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1989.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, si comunica che le designazioni dei rappresentanti dei lavoratori dipendenti pubblici e privati, dei lavoratori autonomi nonché delle imprese, dovranno pervenire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio del coordinamento amministrativo - Via Marco Minghetti n. 10 - Roma entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

93A4398

Nomina del commissario del Governo per la provincia di Trento

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1993, registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1993, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 109, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per le politiche comunitarie e per gli affari regionali ed il Ministro dell'interno, il prefetto dott. Goffredo Sottile è stato nominato commissario del Governo per la provincia di Trento, a decorrere dal 1° marzo 1993.

93A4499

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Revoca alla società «Italia fiduciaria S.p.a.», in Milano, dell'autorizzazione ad esercitare attività fiduciaria di organizzazione e revisione contabile di aziende.

Con decreto interministeriale 27 luglio 1993, emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, l'autorizzazione ad esercitare l'attività fiduciaria e quella di organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, rilasciata alla società «Italia fiduciaria S.p.a.», in Milano, con decreto interministeriale 6 maggio 1983 e successivamente modificata con decreto interministeriale 1° febbraio 1988, è stata revocata.

93A4501

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla direzione didattica di Castelnuovo Rangone ad accettare due donazioni

Con decreto n. 93/93, I-9 del 26 febbraio 1993 del prefetto della provincia di Modena la prof.ssa Alfa Cortesi direttrice didattica di Castelnuovo Rangone è stata autorizzata ad accettare la donazione di due videoregistratori Seleco modello SV 2255 del valore di L. 1.100.000 disposta da un gruppo di genitori del comune di Castelnuovo Rangone.

Con decreto n. 1495 921/9 del 24 novembre 1992 del prefetto della provincia di Modena la prof.ssa Alfa Cortesi direttrice didattica di Castelnuovo Rangone è stata autorizzata ad accettare la donazione di un apparecchio fotocopiatore completo «Olivetti» tipo Copia 8515 del valore di L. 2.836.484 disposta dalla ditta Farpromodena di Spilamberto.

93A4403

Autorizzazione alla direzione didattica del 1° circolo di Carpi ad accettare una donazione

Con decreto n. 2004/911-9 del 29 novembre 1991 del prefetto della provincia di Modena il direttore didattico del 1° circolo di Carpi è stato autorizzato ad accettare la donazione di un computer del valore di L. 1.900.000 disposta dal comitato genitori della scuola elementare statale «C. Battisti» di Carpi.

93A4404

MINISTERO DEL TESORO

Cambi giornalieri del 10 agosto 1993 adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato.

Cambi giornalieri adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193, limitatamente al periodo di sospensione delle quotazioni presso le borse valori italiane disposta ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 10 maggio 1988:

Cambi del giorno 10 agosto 1993

Dollaro USA	1619,72
ECU	1809,71
Marco tedesco	952,50
Franco francese	270,20
Lira sterlina	2406,42
Fiorino olandese	845,85
Franco belga	44,741
Peseta spagnola	11,384
Corona danese	233,51
Lira irlandese	2216,91
Dracma greca	6,821
Escudo portoghese	9,225
Dollaro canadese	1254,14
Yen giapponese	15,526
Franco svizzero	1073,73
Scellino austriaco	135,37
Corona norvegese	218,32
Corona svedese	203,42
Marco finlandese	277,87
Dollaro australiano	1108,21

93A4525

REGIONE PUGLIA

Varianti ai piani regolatori generali dei comuni di Melpignano, Martano, Nardò, Veglie e Molfetta

La giunta della regione Puglia con atto n. 1600 del 31 maggio 1993 esecutivo a norma di legge, ha approvato la variante al P.F. vigente e al piano regolatore generale adottato del comune di Melpignano, per il completamento dello svincolo altimetrico esistente al Km 981+600 mediante la costruzione di una rampa bidirezionale.

La giunta della regione Puglia con atto n. 1602 del 31 maggio 1993 esecutivo a norma di legge, ha approvato la variante al piano regolatore generale vigente del comune di Martano, per la variante della Circonvallazione Tronco dalla s.p. Martano-Capranica alla s.p. Martano-Otranto.

La giunta della regione Puglia con atto n. 1090 del 17 maggio 1993 esecutivo a norma di legge, ha approvato la variante al piano regolatore generale vigente del comune di Nardò, relativo all'adeguamento del tratto di s.s. 174 Nardò-Galatone dal Km 44+400 al Km 46+800 comprendente l'eliminazione dell'esistente passaggio a livello ferroviario.

La giunta della regione Puglia con atto n. 1599 del 31 maggio 1993 esecutivo a norma di legge, ha approvato la variante al piano regolatore generale vigente del comune di Veglie, relativo ad un'area da destinare al culto.

La giunta della regione Puglia con atto n. 1747 del 14 giugno 1993 esecutivo a norma di legge, ha approvato la variante al piano regolatore generale vigente del comune di Molfetta, per ampliamento zona artigianale, nuova tipizzazione aree destinate a zona boaria.

93A4405

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — **L'avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. **L'errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto-legge 3 marzo 1993, n. 93, concernente «Attuazione delle direttive n. 90/675/CEE e n. 91/496/CEE, relative all'organizzazione dei controlli veterinari su prodotti e animali in provenienza da Paesi terzi e introdotti nella Comunità europea». (Decreto-legge pubblicato nel supplemento ordinario n. 34 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 78 del 3 aprile 1993).

L'intestazione dell'atto normativo citato in epigrafe è rettificato nel senso che dove è scritto: «DECRETO-*LEGGE* 3 marzo 1993, n. 93», si legga: «DECRETO *LEGISLATIVO* 3 marzo 1993, n. 93».

93A4508

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 1 8 7 0 9 3 *

L. 1.300